

**LIGNANO SABBIADORO
GESTIONI SPA**

CAPITOLATO SPECIALE

**PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI LUNGO
L'ARENILE DI LIGNANO SABBIADORO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA'**

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, attraverso l'installazione e gestione di distributori automatici (di seguito denominati per brevità "distributori") lungo l'arenile di Lignano Sabbiadoro in concessione alla Società nelle sedi di cui all'allegato A).

Il servizio sarà rivolto agli ospiti della spiaggia di Lignano Sabbiadoro nel corso della stagione estiva di ogni anno di durata della concessione.

Il numero dei distributori da installare è attualmente determinato in n. 27.

Gli immobili sono ubicati lungo l'arenile di Lignano Sabbiadoro in concessione alla Società. L'Impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e dell'accessibilità e dello stato dei locali dove sarà effettuato il servizio, nonché delle relative dotazioni di mobili e arredi e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali.

ART. 2 – MODALITÀ AFFIDAMENTO

Affidamento in concessione, mediante procedura negoziata, disciplinata dall'art. 36 e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione alla valutazione degli elementi specificati nella documentazione di gara.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01.06.2019, ovvero, se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data di effettivo avvio del servizio. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, la Società si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato del servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto del presente Capitolato.

Dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio, l'Impresa, su richiesta della Società, è tenuta a garantire la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all'anno.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella installazione, gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei distributori. Gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio sono a carico dell'Impresa.

Il servizio deve essere garantito nel corso della stagione balneare, tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, essendo rivolto agli ospiti dell'arenile.

L'attività di rifornimento dei distributori deve avere una frequenza tale da garantire sempre l'assortimento e la costante e permanente erogazione dei prodotti previsti al successivo art.6, eventualmente integrati con le migliorie di cui all'offerta tecnica dell'Impresa. Tale attività deve essere effettuata tramite l'accesso alle sedi dell'arenile dove i distributori verranno installati.

Il servizio di assistenza e manutenzione su segnalazione deve essere reso rispettando i livelli di servizio di cui all'art.12 del presente Capitolato o nei minori tempi indicati in sede di offerta.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

Il concessionario dovrà mettere a disposizione i seguenti gruppi di prodotti:

- a) Bevande calde

- b) Bevande fredde
- c) Snack dolci
- d) Snack salati

I distributori devono essere installati nelle quantità e nei luoghi indicati nell'allegato A).

È richiesta l'installazione di distributori di nuova costruzione e di ultima generazione appartenenti almeno alla classe di consumo energetico "A", l'anno di fabbricazione non dovrà essere anteriore al 2015.

In particolare i distributori automatici devono:

- a) essere muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE (es. IMQ);
- b) rispettare le norme CEI 61-233 riferimento europeo EN 60335-2-75 (Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);
- c) essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.;
- d) essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- e) avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie;
- f) rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- g) contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra.

Le caratteristiche di cui sopra devono essere documentate attraverso dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta costruttrice, da consegnare per ogni macchina, dopo l'installazione unitamente alle schede tecniche ed energetiche.

Devono inoltre:

- a) essere conformi alle seguenti prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327 "Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962 n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande":
 - essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
 - avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della Legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
 - avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
 - avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione;
 - essere collegati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
 - avere "la bocca" esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
- b) mantenere piena funzionalità e perfetta efficienza per tutto il periodo di durata contrattuale;
- c) esser tali da poter essere utilizzati dagli utenti diversamente abili;
- d) per le bevande calde essere allacciate alla rete idrica e consentire la regolazione dello zucchero, compresa la sua esclusione;
- e) essere dotate di chiare indicazioni sul prodotto offerto e relativo prezzo;
- f) consentire la conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità (temperatura non superiore ai + 4 gradi C) e contestualmente disporre il blocco della distribuzione quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti prestabiliti;
- g) riportare una targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il numero identificativo del distributore, il nominativo, la ragione sociale dell'Impresa e recapito telefonico per eventuali segnalazioni di guasto;

ART. 6 – DESCRIZIONE ED ELENCO DEI PRODOTTI

I prodotti devono essere di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle vigenti norme in materia di alimenti.

Tutti i prodotti devono essere esenti da organismi geneticamente modificati in conformità ai Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i..

Le caratteristiche merceologiche dei prodotti devono essere indicate sulla confezione o sulla macchina distributrice, nel caso il prodotto erogato non preveda l'etichettatura. Devono essere presenti in ogni distributore:

- di bevande fredde:

- almeno un prodotto proveniente da agricoltura biologica;
- almeno un prodotto a basso contenuto calorico;

- di bevande fredde e alimenti preconfezionati:

- almeno un prodotto proveniente da agricoltura biologica;
- almeno un prodotto salato e un prodotto dolce adatto ad una dieta priva di glutine;
- almeno un prodotto a basso contenuto calorico.

Prima dell'avvio del servizio è richiesto l'invio di un elenco di tutti i prodotti, anche non alimentari, suddiviso per tipologia, con descrizione del prodotto e marca, unitamente alle schede merceologiche e alla dichiarazione di assenza di OGM resa dai produttori dei prodotti alimentari stessi.

I distributori devono consentire l'erogazione di:

a) BEVANDE CALDE:

- caffè in grani: macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 ad erogazione;
- cappuccino: almeno gr. 10 di latte in polvere per ogni erogazione;
- caffè e cappuccino decaffeinati;
- caffè e cappuccino d'orzo;
- caffè ginseng;
- latte: grammatura minima gr. 8 ad erogazione;
- the: almeno gr. 14 di the in polvere ad erogazione;
- cioccolato: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere ad erogazione.

Il caffè deve essere di ottima qualità con almeno l'70% di miscela qualità arabica e 30% di qualità robusta, ovvero di "prima miscela bar" macinato all'istante e ciascuna erogazione dovrà contenere minimo 7 grammi di caffè.

Devono essere possibili anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato; cioccolato + latte, cioccolato extra forte, caffè + cioccolato, ecc.

Tutte le bevande calde devono essere prive di zucchero, che, quindi, eventualmente potrà essere aggiunto con comando dal distributore.

b) BEVANDE FREDDE:

Acqua minerale naturale e frizzante, thè, bevande analcoliche gassate e non e succhi di frutta nelle confezioni di seguito indicate:

- acqua minerale naturale e frizzante: in PET da ml. 500;
- thè e altre bevande: in PET da ml. 500;
- bevande gassate e non: lattina o in P.E.T. contenuto minimo ml. 330;
- bevande e succhi di frutta: in tetrapak contenuto minimo ml.200;
- succhi di frutta: in PET contenuto minimo ml. 250.

c) ALIMENTI preconfezionati:

- merendine dolci minimo: gr. 40;
- biscotti: grammature varie: minimo gr. 40;;
- snack al cioccolato: minimo gr. 35;
- frutta secca e disidratata, barrette di frutta secca/cereali: minimo gr. 20;
- prodotti salati: cracker: minimo gr. 55, patatine: minimo gr. 25, e merendine salate minimo: Gr. 35;

d) SPREMUTE FRESCHE;

e) FRUTTAOVERDURAFRESCA in vaschetta sigillata con forchetta o in sacchetto trasparente idoneo per contenere alimenti;

f) PANINI E TRAMEZZINI in vaschetta sigillata trasparente, idonea per contenere alimenti: minimo. gr.80.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, come di qualunque genere non alimentare.

La variazione di ogni prodotto deve essere concordata con la Società prima dell'inserimento nei distributori, inviando apposita comunicazione riportante le denominazioni dei prodotti, le relative schede merceologiche, nonché la dichiarazione di assenza di OGM. La Società, che si riserva il diritto di diniego, comunicherà eventuali osservazioni entro 10 giorni. Ogni difformità di prodotto rilevata e non comunicata potrà comportare l'applicazione della penale prevista all'art. 22 del presente Capitolato.

Qualora la Società non ritenesse opportuna l'erogazione di alcuni prodotti potrà richiederne la sostituzione.

Non devono essere presenti nei distributori prodotti scaduti o con validità oltre la quale il prodotto deve essere preferibilmente consumato, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 22 del presente Capitolato.

L'Impresa deve fornire prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.) conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti; gli stessi dovranno essere costituiti da materiale compostabile.

L'Impresa deve altresì attenersi alle prescrizioni di cui al Regolamento europeo 1169/2011 e al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109 per le disposizioni ad oggi operative, per quanto concerne l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di tutti i prodotti posti in vendita.

L'Impresa si impegna ad osservare quanto indicato dal D.M. n. 82 del 9 aprile 2009 e dal Codice OMS/UNICEF oltre che dal Regolamento UE 609/2013.

ART. 7 – PREZZI DI VENDITA

I prezzi di vendita dei prodotti erogati da tutti i distributori installati, sono da intendersi i.v.a. Inclusa e fissi per tutta la durata del contratto.

I prezzi di vendita dei prodotti distribuiti devono essere esposti in modo chiaro e visibile all'utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto, in tutti i distributori installati nei locali destinati al servizio.

Si richiede che i prodotti di seguito indicati non vengano venduti a un prezzo inferiore rispetto a quello praticato dai pubblici esercizi gestiti dalla Società per i prodotti da asporto, e cioè:

- | | |
|--|-----------|
| - Acqua, naturale o frizzante, in bottiglia da 500 ml | Euro 1,00 |
| - Bibita e The in bottiglia da 500 ml | Euro 2,50 |
| - Redbull | Euro 3,50 |
| - Powerade e bibite energetiche in bottiglia da 500 ml | Euro 3,50 |

ART. 8 - AREE MESSE A DISPOSIZIONE E ALLACCIAMENTI

I luoghi dell'installazione dei distributori automatici sono messi a disposizione dalla Società.

Gli spazi vengono consegnati all'Impresa nello stato in cui si trovano. Le aree occupate dai distributori automatici, nonché quelle immediatamente antistanti potranno essere utilizzate dall'Impresa solo per l'installazione delle macchine distributrici e per svolgere le attività connesse con il servizio stesso.

La Società darà indicazioni per la predisposizione di tutti gli allacciamenti idrici ed elettrici necessari al regolare funzionamento delle macchine.

La Società si assume l'obbligo di fornire a proprio carico l'energia elettrica e l'acqua, secondo le caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento dei distributori (tensione, pressione, ecc.).

Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua non potranno per nessuna ragione essere addebitati alla Società.

ART. 9 – INSTALLAZIONE

L'Impresa si impegna ad installare, nei luoghi che verranno indicati, i distributori automatici a regola d'arte in perfetto stato di funzionamento, nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di inizio della concessione.

Al termine dell'installazione, l'Impresa deve fornire un elenco dettagliato dei distributori installati, distinto per ufficio spiaggia e riportante tipologia, modello, codice della macchina. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di variazione/modifiche del parco macchine.

L'Impresa si impegna ad installare o disinstallare nel corso dell'appalto, entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Società, nuovi distributori o distributori già esistenti. L'installazione o disinstallazione di distributori comporta proporzionalmente un aumento o diminuzione del canone della concessione.

L'Impresa deve effettuare la consegna dei distributori e dei prodotti a proprio rischio e con spese a proprio carico di qualsiasi natura presso i luoghi di installazione indicati nell'allegato A) al presente Capitolato.

Durante la concessione del servizio è prevista la facoltà, qualora ne fosse ravvisata la necessità, di richiedere lo spostamento dei distributori in sedi diverse da quelle indicate nel documento di gara senza alcun onere a carico della Società.

Nel corso dell'affidamento l'Impresa può proporre la sostituzione di distributori, con comunicazione scritta alla Società che valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Al termine delle stagioni balneari, oltre che al termine del contratto, l'Impresa rimuoverà a proprie spese e senza onere alcuno per la Società le proprie apparecchiature.

ART. 10 - ASPETTI IGIENICO SANITARI

L'Impresa nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio, sarà obbligata a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente in materia.

L'Impresa deve mantenere in perfetta pulizia i distributori, assicurando la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature.

L'Impresa dovrà provvedere allo spostamento delle attrezzature, su richiesta della Società, per consentire l'effettuazione delle pulizie straordinarie.

Prima dell'avvio del servizio, l'Impresa deve consegnare alla Società copia del proprio manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema igienico "HACCP" previsto dal Regolamento CE 852/2004, e documenti periodici da cui si desuma il rispetto del predetto sistema di autocontrollo.

Nell'espletamento del servizio l'Impresa deve conformarsi al D.Lgs. n. 193 del 6 novembre 2007 (*attuazione direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari*) ed in generale a tutta la normativa vigente in materia al fine della garanzia dell'applicazione di tutte le procedure atte al mantenimento dello stato di igiene degli alimenti e delle attrezzature e delle corrette metodologie di conservazione degli alimenti e delle materie prime.

Il rifornimento dei distributori automatici di cui all'art. 5 del presente Capitolato e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dall'Impresa nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 33, 34 e 37 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.

L'Impresa è soggetta alla comunicazione all'Autorità cui spetta la vigilanza igienico-sanitaria della vendita di alimenti e bevande in distributori, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.

ART. 11 - GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il servizio di gestione e manutenzione dei distributori installati ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità dell'Impresa.

L'impresa si impegna a rispettare i seguenti livelli di servizio o minori tempi indicati in sede di offerta. A tal fine l'Impresa deve comunicare l'esito e i tempi dell'intervento. Il mancato rispetto dei tempi di intervento comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 21 del presente Capitolato.

Livello di servizio	Tempi di intervento massimi
Per riparazioni dei distributori in caso di guasti o malfunzionamenti.	Entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del guasto.
Per la sostituzione del distributore con altra apparecchiatura avente caratteristiche tecniche uguali o superiori, nel caso di rotture	Entro 48 ore dalla segnalazione.
Per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti.	Entro 24 ore dalla segnalazione.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti o la richiesta di rifornimento e/o riassortimento, l'Impresa deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza, che dovranno essere disponibili dal lunedì al venerdì con orario minimo 8.30 -12.00 - 14.00 – 17.00.

ART. 12 GESTIONE RIFIUTI

L'Impresa deve adoperarsi al fine di agevolare la Società nella gestione della raccolta differenziata.

Deve essere posizionato, a cura e spese dell'Impresa, per ogni distributore o gruppo di distributori, apposito contenitore per la raccolta dei rifiuti compostabili, oltre ai contenitori per gli altri tipi di rifiuti.

I contenitori, conformi alle indicazioni della Società relativamente all'aspetto cromatico e alla simbologia da applicare, devono essere tenuto in perfette condizioni e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo. Resta a carico della Società la collocazione di appositi contenitori per gli imballaggi leggeri e lo smaltimento di tutti i rifiuti, nonché la collocazione dei sacchi.

Resta a carico dell'Impresa, la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelle operazioni di approvvigionamento e rifornimento dei distributori stessi che quindi non dovranno confluire nei contenitori collocati della Società.

Su richiesta della Società l'Impresa dovrà, in qualunque momento, impegnarsi a ricercare e/o attuare soluzioni per la fornitura di imballi e/o contenitori compatibili con l'ambiente ovvero bicchieri in materiale compostabile.

ART. 13 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Al fine del monitoraggio del servizio l'affidatario si impegna a trasmettere almeno con cadenza mensile e su supporto informatico un resoconto/report in formato aperto sui consumi delle bevande calde/fredde e degli alimenti preconfezionati evidenziando ubicazione distributori, erogazioni effettuate e totale consumi. In alternativa, potrà fornire l'accesso ad un portale per la visualizzazione e lo scaricamento dei dati, sempre in formato aperto.

ART. 14 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa è tenuta ad adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte della Società, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e di esperienza, per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio, dei dipendenti della Società e dei terzi, nel pieno rispetto dei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa. La Società in merito alla valutazione delle attività in oggetto della concessione, dà atto che non risulta necessaria la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in quanto prevalente l'attività di fornitura materiali e attrezzature; inoltre i momenti di eventuale compresenza tra dipendenti della Società e dipendenti dell'Impresa del servizio sono particolarmente limitati, sia all'atto dell'installazione dei distributori, che durante l'attività di gestione, manutenzione e rifornimento degli stessi.

Si specifica che i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni risultano essere pari a zero.

L'Impresa è tenuta, inoltre, a dotare il proprio personale di indumenti idonei e di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto. Il personale dell'Impresa opererà sotto piena ed esclusiva responsabilità del proprio datore di lavoro o suo delegato e sarà in ogni caso tenuto al pieno rispetto sia delle vigenti normative in materia sia quelle particolari applicate all'interno delle strutture comunali.

Nell'esecuzione del servizio l'Impresa deve avvalersi di proprio personale dipendente e/o soci. Deve inoltre assicurarsi di fornire a detto personale l'idonea formazione all'assolvimento dei compiti assegnati. L'Impresa deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

La Società si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi ed ispezioni in ogni momento e senza preavviso alcuno per verificare il rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza.

ART. 15 – PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle vigenti prescrizioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e essere in possesso del libretto d'idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.

Durante lo svolgimento dei servizi il personale dell'Impresa affidataria deve indossare tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, o indossare abbigliamento recante il logo dell'Impresa.

L'Impresa è tenuta ad applicare disposizioni economico/normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo, nonché a rispettare gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'Impresa dovrà essere in regola con il versamento dei contributi e la Società verificherà la regolarità acquisendo periodicamente il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

Tra la Società e il personale dell'Impresa addetto al servizio, di cui al presente Capitolato, non si instaura in alcun modo un rapporto di lavoro. Tale personale, infatti, è alle esclusive dipendenze dell'Impresa e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio dell'Impresa medesima.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

La Società non può in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino nei locali messi a disposizione dell'Impresa, per cui solo all'Impresa spetterà la loro custodia e conservazione, restando così la Società sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

Nell'ambito della gestione del contratto l'Impresa deve esonerare la Società da qualsiasi responsabilità di danno a terzi, provocati dall'uso dei distributori e per furti, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi. L'Impresa è, inoltre, responsabile di tutti i danni che per fatto proprio, dei familiari e del personale dipendente, potranno derivare a persone (utenti, dipendenti, visitatori, ecc.) o a beni mobili ed immobili di proprietà della

Società in relazione all'uso dei distributori automatici.

A tal fine l'Impresa è tenuta a sottoscrivere con primaria Compagnia di Assicurazione e per l'intera durata dell'affidamento, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). La polizza deve indicare l'attività oggetto dell'appalto, compreso l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie alla principale.

I massimali di garanzia per l'assicurazione R.C.T. / R.C.O. non devono essere inferiori ai seguenti: R.C.T.: Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose;

R.C.O.: Euro 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona infortunata.

La polizza deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. la Compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38). La qualifica di Terzo si estende anche alla Società ed ai suoi prestatori di lavoro, ed a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'affidamento, compresi i relativi dipendenti;
2. l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun "prestatore di lavoro e/o lavoratori parasubordinati" e vale per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'assicurato;
3. l'assicurazione vale per i danni ai locali e strutture ove si eseguono i servizi ed alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi;
4. in caso di subappalto del servizio, la Compagnia riconosce la qualifica di assicurato anche alle Imprese subappaltatrici;
5. qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di Imprese, le stesse garanzie prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche in danni causati dalle Imprese mandanti.

Deve essere espressamente prevista da parte della Compagnia di Assicurazione la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso la Società e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati.

Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, la stessa dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale dando prova dell'avvenuto pagamento, tassativamente entro i termini della scadenza annuale della polizza. In caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, la Società, ferma la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi di rinnovo, salvo rivalersi sull'affidatario mediante incameramento parziale della cauzione definitiva, compresi gli interessi di mora conseguenti.

Nel caso in cui l'Impresa disponga già di copertura assicurativa che contenga le garanzie richieste dal presente articolo, potrà eventualmente avvalersene, presentando copia della polizza, corredata da atto di appendice rilasciato dalla Compagnia assicuratrice e contenente tutte le precisazioni di cui sopra.

La polizza deve essere consegnata alla Società prima dell'avvio del servizio.

L'affidatario s'impegna inoltre a verificare in contraddittorio con la Società eventuali modifiche ed integrazioni alla polizza.

L'affidatario risponde nei confronti della Società in caso di responsabilità accertata per sottrazione di beni.

ART. 17 - IMPORTO DEL CANONE DELLA CONCESSIONE E REVISIONE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 167 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore stimato della presente concessione è pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione), oltre I.V.A. come per legge, calcolato sulla base del fatturato totale generato nel precedente anno 2018 (pari ad € 250.000,00), moltiplicato per la durata della concessione stessa (4 anni).

Non sono previste forme di opzione e/o rinnovo.

L'importo del canone della concessione è dato dal corrispettivo offerto dall'Impresa in sede di gara che sarà introitato dalla Società. Detto importo non potrà essere inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila) (i.v.a. esclusa) con riferimento all'anno.

Il canone deve essere versato anticipatamente mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese, sul c/c bancario intestato alla Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa – presso l'istituto che verrà indicato dalla Società.

Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione,

sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

La Ditta affidataria oltre ai costi previsti per il canone annuo, per la gestione dell'attività (nessuno escluso) che saranno esclusivamente a suo carico, dovrà corrispondere alla Società una **royalty**. La royalty posta a base d'asta e soggetta a rialzo percentuale è pari al 1% (uno per cento) sul fatturato complessivo ricavato dal Concessionario.

ART. 18 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m. ed i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge sopraccitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopraccitata qualora l'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente.

In ossequio alla norma sopraccitata, la Società verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopraccitata.

ART. 19 - CONTROLLI

Secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., i contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

La verifica di conformità viene svolta in corso di esecuzione del contratto a cadenza almeno annuale e a conclusione della prestazione contrattuale ed ogniqualvolta si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto viene assicurato dal Direttore dell'Esecuzione (nominato dalla Società), il quale verifica che tutte le attività e le prestazioni contrattuali siano svolte in conformità ai documenti contrattuali.

I controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato in tutti i suoi aspetti, potranno essere effettuati in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune. L'affidatario è tenuto a fornire al personale incaricato dalla Società la massima collaborazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di controllo ed a fornire ogni documentazione ed informazione che la stessa ritenga opportuno acquisire.

ART. 20 – GARANZIE

Prima della stipulazione del contratto, l'Impresa, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, presta a favore della Società una cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

A questo esclusivo effetto, per importo contrattuale si intende il canone complessivo di concessione corrisposto dall'Impresa alla Società, così come risultante in sede di offerta.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dell'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza ed accertato l'esatto adempimento degli obblighi

assunti, sarà autorizzato lo svincolo della cauzione come sopra costituita.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempienza dell'Impresa nonché, in caso di decadenza, la cauzione sarà incamerata dalla Società.

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere al reintegro della cauzione ogni qualvolta sia stata escussa, entro 15 giorni dalla richiesta della Società.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alla sopraccitata normativa statale e agli atti di gara.

ART. 21 – PENALI

Qualora si verificassero, da parte dell'Impresa, l'eventuale mancata effettuazione del servizio o carenza di gestione o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, la Società procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'Impresa.

L'Impresa deve rispondere per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

La Società, acquisite le controdeduzioni eventualmente prodotte dall'Impresa, si riserva di applicare le penali di seguito elencate, valutata al riguardo la gravità e la frequenza degli inadempimenti e il disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che la Società avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

In particolare, le penali verranno applicate nei seguenti casi:

- a) per ogni difformità di prodotto rilevata in ciascun distributore e non comunicata (art. 6 del presente Capitolato), penale euro 100,00;
- b) per la presenza di prodotto scaduto o con validità oltre la quale il prodotto deve essere preferibilmente consumato, penali rispettivamente di euro 200,00 e di euro 100,00;
- c) per la mancata installazione dei distributori o ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature nei termini previsti all'art. 11 del presente Capitolato, penale euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- d) per il mancato rispetto dei tempi di intervento massimi o minor tempo indicato in sede di offerta per la riparazione o sostituzione dei distributori guasti, o per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti (art. 11 del presente Capitolato), penale euro 10,00 per singolo distributore e per singolo prodotto per ogni ora di ritardo nell'intervento;
- e) per il mancato rispetto del termine stabilito per il versamento del corrispettivo, penale nella misura giornaliera dell'1‰ calcolata sull'importo della rata mensile dovuta per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre gli interessi legali e moratori nei termini di cui al D.Lgs. 231/2002 artt. 4 e 5.

Nel caso di mancato rispetto delle ulteriori prescrizioni la Società si riserva la facoltà di applicare una penale che sarà quantificata da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00, in relazione alla gravità del caso, fatte salve eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

Gli importi delle penali che dovessero essere applicate, saranno fatturati separatamente dalla Società e dovranno essere corrisposti entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura. Scaduto tale termine, la Società provvede a richiedere l'escussione parziale della cauzione definitiva per l'importo dovuto.

ART. 22 – SUBAFFIDAMENTO

L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del contratto. E' consentito il sub-affidamento del servizio oggetto del Capitolato limitatamente al 30% dell'importo complessivo del servizio come risultante dall'offerta e riferito esclusivamente all'attività di installazione e manutenzione dei distributori. L'aggiudicatario rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio. L'affidamento è consentito, previa autorizzazione della Società, nel rispetto dell'art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto compatibile, nonché delle seguenti condizioni:

1. che l'affidatario del servizio abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni relative all'attività che intende sub-affidare;
2. che l'affidatario del servizio provveda al deposito del contratto di sub-affidamento presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio dello svolgimento delle prestazioni oggetto di sub-affidamento;
3. che, al momento del deposito del contratto di sub-affidamento presso la Società, l'Impresa trasmetta le

certificazioni attestanti l'assenza, in capo al sub-affidatario, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il possesso da parte dello stesso dei requisiti di ordine generale. Tenuto conto della natura dei servizi affidati, non è previsto il pagamento diretto di cui all'art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. dei sub-affidatari da parte della Società. Pertanto, è fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'eventuale sub-affidatario, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di merci e macchinari.

ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione totale o parziale della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, pena la risoluzione immediata del contratto, salvo il risarcimento, a favore della Società, per eventuali danni dalla stessa subiti.

ART. 24 – REVOCA

La Società può revocare, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., il contratto prima della scadenza ove ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti impongano l'adozione di tale provvedimento, previo preavviso di almeno 90 giorni.

In tal caso l'Impresa non può vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, salvo quanto spettante per la gestione del servizio effettuata fino alla data di revoca, restituendo alla Società i beni ricevuti in uso nelle condizioni di conservazione e di funzionamento originarie.

Rimane comunque salva l'ipotesi contemplata nell'art. 1467 del Codice Civile.

ART. 25 – DECADENZA

L'Impresa decade dalla gestione del servizio oggetto del presente Capitolato nel caso in cui intervenga la cancellazione dal registro delle imprese per l'esercizio di attività aventi ad oggetto la somministrazione e vendita di bevande (analcoliche) e alimenti mediante distributori automatici e manutenzione e riparazione delle apparecchiature per la distribuzione automatica.

ART. 26 – RISOLUZIONE

La Società, previa instaurazione del contraddittorio con l'affidatario, può risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito;
- b) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente alla Società;
- c) accertate e gravi violazioni agli obblighi di cui al presente Capitolato o a quanto offerto in sede di gara;
- d) inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di C.C.N.L. e contratti integrativi locali;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- g) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 18;
- h) mancato pagamento del canone di concessione oltre i termini previsti e a seguito di due solleciti di pagamento dal parte della Società, con escussione della cauzione definitiva per l'importo dovuto;
- i) dopo tre segnalazioni, per anno solare, relative alla presenza di prodotti scaduti;
- j) dopo cinque segnalazioni, per anno solare, relative alla presenza di prodotti difformi rispetto a quelli segnalati/offerti;

- k) qualora l'Impresa rifiuti i controlli qualitativi/quantitativi di cui all'articolo 19;
- l) qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, la Società procede ad incamerare la cauzione definitiva, salvi i maggiori danni subiti in conseguenza dei fatti che hanno determinato la risoluzione.

La risoluzione è notificata all'Impresa. La stessa non ha effetto per le prestazioni già eseguite.

ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Impresa incaricata del servizio.

ART. 28 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza del presente Capitolato, è il Tribunale di Udine.

ART. 29 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni legislative vigenti, in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e il codice civile.

- Allegato A - TABELLA DISTRIBUTORI – SEDI”